C12545 - NB RENAISSANCE PARTNERS SICAV-RAIF/U-POWER GROUP
Provvedimento n. 30670

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società NB Renaissance Partners S.àr.l. SICAV-RAIF, pervenuta in data 26 maggio 2023;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. NB Renaissance Partners S.à r.l. SICAV-RAIF (di seguito, "NBRP") è un fondo di *private equity* di diritto lussemburghese gestito da Neuberger Berman AIFM S.à r.l. (di seguito, "NB AIFM"), società di diritto lussemburghese, a sua volta soggetta al controllo indiretto della società di *asset management* Neuberger Berman Group, L.L.C. (di seguito, "Neuberger Berman" o "NB"), la quale non è sottoposta al controllo (esclusivo o in forma congiunta) da parte di alcun soggetto. Neuberger Berman è, infatti, interamente detenuta dai propri dipendenti, che detengono quote inferiori al 5% del suo capitale sociale. NB gestisce portafogli azionari, obbligazionari, di *private equity* e *hedge fund* per istituzioni e intermediari a livello globale.

2. Nel 2022 il Gruppo NB ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa *[4-5]*[*] miliardi di euro, di cui circa *[2-3]* miliardi di euro per vendite nell'Unione Europea e circa *[1-2]* miliardi di euro per vendite in Italia.

3. U-Power Group S.p.A. (di seguito, "U-Power") è una società a capo di un gruppo (di seguito, "Gruppo *Target*") attivo nella produzione e commercio all'ingrosso di dispositivi di protezione individuale (di seguito, "DPI") prevalentemente in Italia, Francia, Spagna e Germania[1]. Più nel dettaglio, nell'ambito dei DPI, il Gruppo *Target* è storicamente specializzato nelle calzature di sicurezza e, più di recente, ha avviato l'attività di commercializzazione all'ingrosso di abbigliamento protettivo.

4. Il capitale sociale di U-Power è interamente detenuto da Fin Reporter S.r.l. (, il cui capitale sociale è, a sua volta, interamente detenuto da una persona fisica.

5. Nel 2022 U-Power ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa 270,2 milioni di euro, di cui circa *[100-532]* milioni di euro per vendite nell'Unione europea e circa *[100-532]* milioni di euro per vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'Operazione riguarda l'acquisizione da parte di NBRP, attraverso la società di diritto lussemburghese da questo indirettamente controllata Lion LuxCo S.à r.l (di seguito, "LuxCo"), del controllo esclusivo di U-Power e delle sue controllate.

7. In particolare, a esito dell'operazione, LuxCo deterrà una partecipazione di maggioranza nella società di diritto lussemburghese Galileo Dodici S.à r.l. (di seguito, "TopCo")[2], la quale deterrà il 70% del capitale sociale della società di diritto italiano Lion HoldCo S.r.l. (di seguito, "HoldCo") che controllerà, a sua volta, U-Power tramite il veicolo Lion BidCo S.r.l. (di seguito, "BidCo").

8. Sulla base dell'Investment *and Shareholders' Agreement* (di seguito, "ISA"), sottoscritto contestualmente allo *Share Purchase Agreement* (di seguito, "SPA.") in data 4 maggio 2023, Fin Reporter S.r.l., attualmente controllata da una

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[1] *[Nell'Unione europea, i DPI sono regolati dal Regolamento (UE) 2016/425 che ha lo scopo di garantire la salute e la sicurezza degli utilizzatori e di consentire la vendita e l'uso dei dispositivi in tutta l'area geografica di riferimento.]*

[2] *[Per completezza, si precisa che, al perfezionamento dell'Operazione, un investitore di minoranza terzo deterrà in TopCo una partecipazione inferiore al 15% che si qualificherà come mera partecipazione di minoranza, non di controllo, cui non saranno associati diritti di veto rilevanti a fini antitrust sulla base della Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, paragrafi 65 – 73.]*

persona fisica, reinvestirà in HoldCo (la controllante di U-Power tramite BidCo) l'equivalente di una partecipazione pari al 30% del capitale sociale, mentre, come anticipato, il restante 70% sarà detenuto da TopCo.
9. Il reinvestimento di minoranza di Fin Reporter S.r.l. in HoldCo non comporterà a fini *antitrust* acquisizione del controllo da parte di Fin Reporter S.r.l. né su HoldCo né su BidCo e/o U-Power.
10. In base a una lettura combinata dello S.PA e dell'ISA, Fin Reporter S.r.l. e la persona fisica si impegnano, finché Fin Reporter S.r.l. deterrà, direttamente o indirettamente, una partecipazione in HoldCo e per un periodo di due anni a decorrere dall'eventuale cessione a terzi da parte di TopCo dell'intera partecipazione in HoldCo, a non intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna attività in concorrenza con il Gruppo *Target*, come di tempo in tempo formato. Tale obbligo di non concorrenza include un obbligo di non sollecitazione dei dipendenti, dirigenti, direttori, funzionari, agenti o consulenti di una qualsiasi delle società del Gruppo *Target* e di non divulgazione di segreti commerciali o altre informazioni riservate relative alle società del Gruppo *Target*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

11. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/1990.
12. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.
13. Con riferimento ai patti di non concorrenza, di non sollecitazione e di riservatezza sottoscritti dalle parti e descritti nel paragrafo precedente, si rileva che tali pattuizioni possono configurarsi come accessorie all'operazione di concentrazione solo limitatamente ai mercati del prodotto e geografici interessati dalla concentrazione e, considerato che l'operazione comporta anche la cessione di *know how*, a un periodo di tre anni dal closing dell'operazione[3].

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

14. In considerazione dell'attività della società oggetto di acquisizione, l'operazione interessa il mercato della produzione e commercializzazione all'ingrosso di DPI, di dimensione geografica europea[4].

Effetti dell'operazione

15. Nel mercato europeo della produzione e commercializzazione all'ingrosso di DPI, il Gruppo *Target* detiene una quota pari al *[1-5%]* circa; se si considerasse il solo ambito delle calzature di protezione, il Gruppo *Target* deterrebbe una quota pari al *[5-10%]* circa mentre se si tenesse conto del solo ambito dell'abbigliamento protettivo da lavoro il Gruppo *Target* deterrebbe una quota *[inferiore all'1%]* circa. Nessuna delle società controllate dai fondi di *private equity* gestiti da NB è attiva nel mercato europeo della produzione e commercializzazione all'ingrosso di DPI, qualunque sia la definizione e segmentazione considerata.
16. In tale mercato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.
17. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare, quindi, idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza, di non sollecitazione e di riservatezza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione solo nei limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

[3] *[Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03), pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.]*

[4] *[Cfr. Provvedimento AGCM n. 29968 dell'11 gennaio 2022, C12421 – Fastening Solutions/Berardi Bullonerie, Provvedimento n. 23249 del 25 gennaio 2012; C11443 – KKR & Co./Capital Safety Group e Provvedimento n. 19333 del 18 dicembre 2008 e C9850 – Capital Safety Group/Timus Safety.]*

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE
Guido Stazi	*Roberto Rustichelli*